

Al Sindaco del Comune di Fonte Nuova
protocollo@cert.fonte-nuova.it
all'Assessore all'Ambiente
ambiente@cert.fonte-nuova.it
all'Assessore all'Urbanistica
urbanistica@cert.fonte-nuova.it

e, p.c.,: al Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it
alla Regione Lazio - Area Rifiuti e bonifiche
[Ciclo integrato rifiuti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:Ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it)
alla Città Metropolitana di Roma - Tutela delle Acque e
Risorse idriche
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Ordinanza sindacale per l'isola ecologica, Via Molise, Santa Lucia di Fonte Nuova (Roma).

A seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza di Fonte Nuova in merito all'Ordinanza sindacale in oggetto, che autorizza un'isola ecologica temporanea in Via Molise, il **Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA)**, coordinamento tra varie associazioni locali, da anni impegnato su questo territorio nella tutela dell'ambiente e della salute, segnala alle autorità in indirizzo quanto segue.

In primis, riteniamo necessario affermare che la disponibilità da parte comunale di un'isola ecologica (senza la frazione organica), che affianchi la raccolta differenziata porta a porta, è condizione assolutamente necessaria per chiudere correttamente il ciclo della gestione dei rifiuti solidi urbani, oltre che propedeutica alla salvaguardia della salute e dell'ambiente. Riteniamo anche razionale, in virtù della presenza dei due diversi e separati ambiti territoriali (Santa Lucia e Tor Lupara), provvedere (nel caso ce ne fosse bisogno) alla realizzazione di due diverse isole ecologiche, modulate proprio in base al numero degli abitanti/utenti degli ambiti di cui sopra.

Teniamo anche a specificare che, tra le "buone azioni" oramai consolidate da parte di numerose Amministrazioni comunali, si annovera il coinvolgimento della cittadinanza nell'individuazione delle stesse isole ecologiche attraverso un percorso condiviso, fatto di responsabilità reciproca ed in cui ognuna delle due parti (Amministrazione e cittadinanza) si assume l'onere di una corretta operatività funzionale, nel rispetto delle leggi, a salvaguardia di salubrità pubblica e ambiente.

Purtroppo molto spesso accade che la gestione comunale delle isole ecologiche rimanga molto approssimativa e carente di controlli e questo, giustamente, preoccupa non poco i cittadini che si ritrovano loro malgrado una vera e propria discarica di rifiuti accanto alle proprie abitazioni, a volte addirittura con lo stoccaggio (non consentito) della frazione organica, che come sappiamo dà origine al percolato che si infila nel terreno e finisce nella falda acquifera.

Ciò detto, imporre la creazione di un'isola ecologica, attraverso un'Ordinanza contingibile ed urgente, utilizzando poteri straordinari ed in deroga alle norme di riferimento, ci appare davvero uno strumento eccessivo ed inopportuno, soprattutto in considerazione dell'effettiva urgenza e contingibilità posta in essere sul territorio, non sembrandoci giustificata l'effettiva impossibilità di provvedere altrimenti.

Tra l'altro è già stato fatto uso, dalle precedenti Amministrazioni comunali, di strumenti in deroga alle leggi per la realizzazione di due isole ecologiche, una in via Salvatoreto e l'altra, seppur "itinerante", in via Aurora, senza considerare i costi di questa ulteriore scelta.

Pur tuttavia, senza entrare nel merito della dimostrazione o meno della reale necessità di servirsi dello strumento dell'Ordinanza, utilizzato dall'Amministrazione Fontenovese, ci preme qui esplicitare alcune note, attraverso una prima sommaria verifica dell'atto in oggetto, rilevando in particolare che:

Appare di immediata evidenza la non chiarezza di riferimento normativo posta in essere per l'adozione del provvedimento emergenziale, ovvero non risulta chiaro a quale regime giuridico si faccia riferimento, se ai sensi del TUEL (art. 50) o del TUA (art. 191). La conseguenza è che questa carenza formale appare sufficiente a presupporre facili ipotesi di illegittimità dell'atto.

In merito a ciò si trova riscontro nella Circolare ministeriale n. 5982 del 22 aprile 2016, la quale, nell'affrontare il rapporto tra i due strumenti emergenziali di cui sopra, conclude dicendo che: ***"...omissis l'autorità deliberante dovrà individuare il corretto regime giuridico del provvedimento adottato tenuto conto che, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti coesistono regimi normativi differenti e non equipollenti"***.

Ora, proseguendo nella lettura dell'atto, compare, seppur limitatamente alla parte ***"DISPONE"***, una traccia in merito al regime giuridico a cui si vuole fare affidamento e che recita: ***"che la presente ordinanza venga comunicata, a norma dell'art. 191 comma 1 del D.lgs n. 152/2006 alomissis"***.

A fronte di ciò, a questo punto, l'Ordinanza contingibile ed urgente tende esplicitamente verso il regime giuridico relativo all'art. 191 del TUA, ma che, ai fini dell'adozione dell'atto, risulterebbe in ogni caso viziata per:

- **l'assenza del parere tecnico o tecnico-sanitario (ARPA Lazio o Asl) che deve essere obbligatoriamente rilasciato e inserito nel corpo dell'atto amministrativo, così come recita l'art. 191 comma 3;**
- **la mancanza di riferimento agli articoli di legge a cui si intende derogare ai sensi del medesimo comma.**

Queste due omissioni di fatto sono anche esse sufficienti a presupporre ipotesi di illegittimità dell'atto; esse riguardano infatti due requisiti imprescindibili, secondo l'art 191. Tale argomento è stato altresì affrontato e chiarito anche dal Ministero all'Ambiente (a cui per questo si è ritenuto di inviare il presente atto), attraverso la Circolare ministeriale di cui sopra, la quale esplicita, oltre ogni altra possibile interpretazione, anche la necessità dei due requisiti in argomento, operanti come presupposti per l'adozione delle ordinanze ex art. 191.

Un'altra osservazione, anche se di diversa applicazione normativa e che riteniamo più che fondata, riguarda la distanza dal fosso, in riferimento all'area su cui si è deciso di andare a realizzare l'isola ecologica, seppur temporanea.

Sull'area infatti insiste un vincolo assoluto di inedificabilità, supportato da una granitica giurisprudenza in riferimento all'art. 96, lett. f), T.U. del 25.07.1904 n. 523, rispetto al quale si pone il divieto ad edificare di carattere legale, assoluto e inderogabile **a partire da 10 metri dall'argine di un fosso**. Tale divieto viene richiamato anche dalle NTA del PRG comunale sul medesimo fosso (seppur limitatamente alle zone edificabili) attraverso una prescrizione geologica di carattere cogente (che riteniamo altresì applicabile, a maggior ragione, anche in zona agricola) e che recita: ***"omissis... dovrà essere mantenuta una fascia inedificata di 10 m per lato a partire dalla sponda del fosso... omissis"***.

Ora, partendo dall'assunto della giurisprudenza che le ordinanze ex art. 191 del D.lgs 152/2006 possono contenere deroghe che riguardino esclusivamente le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 27505/2008), nella fattispecie, l'Ordinanza del Comune di Fonte Nuova non trova certo attuazione nella possibilità di andare a derogare fondamentali disposizioni in materia urbanistica/ambientale, quali le norme relative alla distanza dai fossi.

Al riguardo, nell'area oggetto di Ordinanza - **sulla quale è stata già realizzata una platea in cemento armato** - da una sommaria presa visione è pacifico ricavare che tale platea interferisce, seppur in parte, con il

vincolo in argomento, compromettendo quindi la fascia di rispetto (10 metri) del fosso, tesa a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e ad impedire le esondazioni delle acque, oltre ad avere altre funzioni di tipo ecologico e di sicurezza idraulica.

In estrema sintesi, **l'Ordinanza comunale contingibile ed urgente**, emessa ai fini dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del TUA (affetta tra l'altro da illegittimità per i motivi suesposti), **non può apportare il sacrificio di un altro interesse pubblico** (quale è la sicurezza idraulica), rispetto agli interessi che si vogliono perseguire e citati nell'Ordinanza stessa: tale argomento è ben spiegato nella Circolare ministeriale secondo il "principio di proporzionalità".

Si rammenta infine che il vincolo posto a ridosso del fosso è gestito per competenza e responsabilità amministrativa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale si avvale del parere tecnico del Consorzio di Bonifica del Tevere ed Agro Romano, nel caso in cui si dovessero rilasciare autorizzazioni allo scarico di acque reflue e/o ai fini idraulici (come, per esempio, nel caso in cui sia necessario far confluire al fosso, attraverso una condotta, le acque meteoriche provenienti dalla superficie impermeabilizzata delle opere già realizzate e sopra esposte).

Il ripristino dell'area, il ritiro dell'Ordinanza del Comune di Fonte Nuova in oggetto, l'avvio di una procedura più trasparente e condivisa rappresentano, a questo punto, l'unica strada percorribile se si voglia evitare il ricorso ad altre vie per ottenere il rispetto della norma vigente.

Si allegano:

- Ordinanza sindacale
- Circolare ministeriale n. 5982 del 22 aprile 2016
- foto delle opere realizzate

Comitato per il Risanamento Ambientale

www.aniene.net/cra